



**Daniela Tarantino**

(ricercatore di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Dalla riconciliazione alla guarigione.  
Alcune riflessioni sulla confessione come *cura animarum*  
nella teologia morale e nel diritto canonico\***

**SOMMARIO: 1. La penitenza come guarigione dal peccato. Breve nota storico-giuridica – 2. Il confessore: *iudex peccatorum, medicus animarum* – 3. Dalla giustizia alla misericordia, dalla conversione al perdono. La Confessione come sacramento della guarigione**

**1 - La penitenza come guarigione dal peccato. Breve nota storico-giuridica**

Il potere delle chiavi consegnato da Cristo ai suoi discepoli, ha fatto sì che i confessori, proprio come i Dodici, siano stati direttamente e responsabilmente coinvolti nell'opera di riconciliazione fra il peccatore e Dio e fra il peccatore e la Chiesa, e che la confessione sia diventata strumento di salvezza<sup>1</sup>.

Tale sacramento nell'epoca successiva all'età degli apostoli e almeno a partire dal III secolo, veniva praticato come penitenza pubblica, unica e non ripetibile: nel momento in cui un cristiano non rispettava quelli che erano i doveri fondamentali imposti dalla sua fede, il vescovo interveniva determinando contenuto e tempi della penitenza a cui lo stesso penitente si sarebbe dovuto assoggettare<sup>2</sup>. Non esisteva un elenco prestabilito di peccati per i quali si esigeva la penitenza, in quanto non vi erano criteri precisi in base ai quali distinguere i peccati mortali da quelli veniali. Certamente i peccati per i quali si rendeva indispensabile il procedimento penitenziale

---

\* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo della relazione, con le opportune aggiunte e le note, tenuta al II International Congress "Justice, Mercy and Law. From revenge to forgiveness in the History of Law" (Universidad Católica de Murcia, 13-16 dicembre 2016), ed è destinato, nella versione in lingua spagnola, alla pubblicazione negli Atti.

<sup>1</sup> "Tibi dabo claves regni celorum et quodcumque solveris super terram erit solutum et in celis" (Mt, 18,18).

<sup>2</sup> Cfr. in proposito **E. MAZZA**, *La celebrazione della penitenza. Spiritualità e pastorale*, EDB, Bologna, 2001, pp. 11-37.



erano i più gravi tra cui, per esempio, l'omicidio volontario, l'adulterio e l'apostasia dalla fede. Il suddetto procedimento si apriva con la "scomunica" del peccatore - che veniva separato dalla vita della comunità ecclesiale e non era ammesso all'eucarestia finché non avesse compiuto un percorso di purificazione attraverso duri esercizi di penitenza -, proseguiva con il "tempo della penitenza", durante il quale il penitente doveva, appunto, compiere la penitenza imposta, e si concludeva con la "riconciliazione", che prevedeva la riammissione del penitente all'eucarestia durante una solenne liturgia<sup>3</sup>. La prima fase dipendeva sia dalla volontà del penitente di ricevere la remissione dei peccati, sia dall'iniziativa episcopale d'imporre la penitenza al penitente stesso, e poiché l'esercizio della penitenza era finalizzato alla riconciliazione, veniva riservato a chi manifestasse contrizione e pentimento per i peccati commessi uniti alla volontà di conversione.

Già nel IV secolo i vescovi si resero conto che una siffatta prassi, rigorosa nei tempi e nelle modalità, caratterizzata da due elementi teologici fondamentali, ossia il lavoro personale del penitente e la riconciliazione con la comunità ecclesiale, pensata in Occidente in termini di *satisfactio* giuridica e non di "terapia", come accadeva in Oriente, mal si adattava a una comunità in crescita; tanto che sul finire del V secolo un numero sempre più ridotto di cristiani si accostava alla penitenza, tendendo a rinviarla in punto di morte<sup>4</sup>.

Intorno al VI secolo, si creò una nuova prassi che giungeva dalle isole britanniche, la c.d. penitenza celtica, in cui l'assoluzione non era rinviata sino a dopo il compimento delle opere penitenziali: pertanto i peccatori si riconciliavano con la Chiesa subito dopo l'accusa dei peccati, e per determinare la consistenza della penitenza si adoperavano dei prontuari (i libri penitenziali) consistenti in ampi cataloghi di peccati con le relative penitenze viste come strumenti di salvezza<sup>5</sup>. La nuova consuetudine,

---

<sup>3</sup> Cfr. **O. CONDORELLI**, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente Latino e Oriente Bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in *Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi*, Jovene, Napoli, 2012, p. 117 ss. Per approfondimenti sul tema cfr. anche **C. VOGEL**, *Il peccatore e la penitenza nella Chiesa antica*, Elle Di Ci, Torino-Leumann, 1967.

<sup>4</sup> Per approfondimenti sul tema cfr. **O. CONDORELLI**, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata*, cit., p. 131 ss.

<sup>5</sup> In proposito cfr. **B. FERME**, *Introduzione alla storia del diritto canonico. I. Il diritto fino al Decretum di Graziano*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1998, pp. 108-194. Sulla diffusione dei libri penitenziali cfr. anche **L. MUSSELLI**, *Chiesa e società politica dalla fine del mondo antico alla "Renovatio Imperii"*, in G. Leziroli, a cura di, *La Chiesa e l'Europa*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2007, pp. 11-19.



sebbene si fosse scontrata inizialmente con una certa resistenza - il Sinodo di Toledo nel VI secolo la definì “presunzione esecrabile” - poneva l’accento così come la precedente prassi non tanto sull’aspetto “medicinale” della penitenza (ossia la promozione della fede perfetta), quanto su quella “vendicativa” (cioè la soddisfazione dell’esigenza di giustizia); e durante il periodo carolingio subì delle modifiche che portarono alla pratica della penitenza pubblica per i peccati pubblici, e alla pratica della penitenza privata per quelli privati, fino a giungere al XIII secolo in cui la nuova prassi s’impose ufficialmente in tutta la Chiesa caratterizzandosi per alcune particolari peculiarità: la ripetibilità, la segretezza - non solo dei peccati ma anche del penitente - la soddisfazione, caratteristiche che portarono all’identificazione della penitenza nella *satisfactio* e alla trasformazione della riammissione nella comunità in assoluzione<sup>6</sup>.

Con il Concilio di Trento la rilevanza dell’assoluzione come atto giudiziale, non solo mero annuncio del perdono divino, divenne ancora più accentuata, rispecchiando una concezione del peccato come trasgressione di una legge divina e sottoponendo la dimensione ecclesologica della riconciliazione alla potestà sacerdotale di assolvere o condannare. In tal modo il confessore aveva un ruolo primariamente di giudice e poi di medico, sebbene l’immagine del confessore quale ministro della guarigione spirituale, sottolineata dai cann. 21 e 22 del IV Concilio Lateranense, e della confessione quale sacramento della riconciliazione in cui la *contritio* aveva nella *metanoia* la propria radice, non avesse mai perso la sua efficacia, divenendo motivo centrale di numerosi contributi dottrinali<sup>7</sup>.

## 2 - Il confessore: *iudex peccatorum, medicus animarum*

L’analogia tra il sacerdote e il medico come noto trova il suo radicamento evangelico nelle parole di Cristo riportate da Luca: “et respondens Iesus dixit ad illos: non egent qui sani sunt medico sed qui male habent. Non veni vocare iustos sed peccatores in paenitentiam”<sup>8</sup>. L’ufficio del sacerdote come medico, oltre che come giudice, a immagine di Gesù Cristo, sommo

---

<sup>6</sup> Sul tema cfr. A. GRILLO, *Il Rito della Penitenza e la guarigione dal peccato. La terminologia del IV sacramento e il suo rapporto con l’iniziazione cristiana*, in *Vita monastica*, LVII (2003), n. 224, pp. 16-52.

<sup>7</sup> Sul legame tra penitenza, riconciliazione e metanoia mi permetto di rinviare a D. TARANTINO, *Il sigillum confessionis: dalla tutela dell’intimità alla realizzazione della metanoia*, in *Diritto e religioni*, 2 (2016), pp. 58-87.

<sup>8</sup> Lc., 5, 31 s.



sacerdote, medico delle anime e dei corpi, è proposto nel nuovo testamento in diversi passi, di cui particolarmente suggestivo risulta essere quello di Luca, appena citato.

Sulla scia dell'insegnamento evangelico il Concilio Lateranense IV così si esprimeva al can. 21 a proposito delle modalità attraverso le quali il sacerdote avrebbe dovuto amministrare il sacramento della penitenza, sottolineando con estrema chiarezza le qualità che il confessore doveva possedere per esercitare degnamente la sua funzione, e definendo sia il suo ufficio di giudice che quello di medico:

"Sacerdos autem sit discretus, et cautus, ut more periti medici super infundat vinum et oleum vulneri bus sauciati, diligenter inquirens et peccatoris circumstantias et peccati, per quas prudenter intelligat, quale illi consilium debeat exhibere et cuiusmodi re medium adhibere, diversis experimentis utendo ad sanandum aegrotum"<sup>9</sup>.

Lo stesso Concilio alla cost. 22 sottolineava come il benessere dello spirito fosse superiore a quello del corpo, e come spesso le infermità che colpivano nel corpo fossero solo l'effetto causato dai mali dell'anima; pertanto, curando questi ultimi anche i primi sarebbero regrediti. A tal proposito, ammoniva i medici a consigliare all'infermo di richiedere al proprio capezzale la presenza del confessore al fine di sanare lo spirito prima delle membra, e proibiva agli stessi medici, sotto pena di scomunica, di persuadere il malato a compiere qualcosa per la salute del corpo che potesse esporre l'anima a un pericolo<sup>10</sup>.

Proprio sui *munera* di giudice e di medico la dottrina teologica finì per concentrare particolarmente l'attenzione, fin dall'Aquinate che, nel riprendere una definizione di S. Agostino, affermava come "*Confessio est, per quam morbus latens, spe veniae, aperitur*"<sup>11</sup>, identificando l'infermità nascosta, ossia il peccato, con l'infermità dell'anima, quella stessa infermità dalla quale implorava d'essere sanato il Re Davide quando chiedeva al Signore di avere misericordia di lui ("*Miserere mei, Domine, quia infirmus sum; sana me, Domine*")<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Concilium Lateranensis IV 1215, Can. 21, *Omnis utriusque sexus*, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* (d'ora in poi COD), a cura di Giuseppe Alberigo, Giuseppe A. Dossetti, Pericle P. Joannau, Claudio Leonardi, Paolo Prodi, Istituto per le Scienze Religiose, Bologna, 1973, p. 245.

<sup>10</sup> Can. 21, *Omnis utriusque sexus*, Concilium Lateranensis IV 1215, in COD, cit., pp. 245-246.

<sup>11</sup> TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, Marietti Editori, Torino, 1956, III, *Supplementum*, q. 7, a. 1, p. 20.

<sup>12</sup> Cfr. IACOPO PASSAVANTI, *Lo specchio della vera penitenza*, 2<sup>a</sup> ed., Felice Le Monnier,



A esaminare il contenuto della *Omnis utriusque sexus* furono soprattutto i decretalisti, fra i quali si distinse Giovanni d'Andrea, che nei primi decenni del XIV secolo, nei suoi *Commentaria* o *Novella al Liber Extra*, si soffermava sull'immagine del *sacerdos medicus animarum* nel trattare del destinatario del vincolo relativo al sigillo sacramentale<sup>13</sup>. Partendo dall'analisi dei punti identificati dai suoi predecessori, nel XV secolo il Panormitano, esaminando l'ufficio del confessore come medico, affermava "Curatus medicus animarum et more periti medici debet adhibere diversa experimenta ad versus peccatorem, et quanto anima est pretiosior corpore, sic medicus animarum praestantior est medico corporis"<sup>14</sup>. Tale definizione venne immediatamente ripresa dal suo allievo Mariano Socini nei suoi *Commentaria*<sup>15</sup>.

Tra Quattrocento e Cinquecento una costante nelle opere della dottrina teologia e canonistica dedicate o comunque facenti riferimento al sacramento della confessione<sup>16</sup>, in particolare nelle *summae confessorum*, era la riflessione relativa ai profili intorno ai quali si articolava la figura del confessore, rappresentati dalla *potestas*, dalla *scientia* e dalla *bonitas*, queste ultime due caratteristiche legate principalmente al *munus* del sacerdote quale *medicus animarum*, che nell'accoglienza del peccatore, nell'interrogatorio riguardante i peccati e nell'imposizione della penitenza doveva somministrare al penitente la cura più opportuna e adeguata, con atteggiamento compassionevole e misericordioso<sup>17</sup>.

L'evoluzione teorica realizzata dagli scolastici sulla base delle affermazioni del Lateranense IV in ordine alla confessione, proseguita negli anni successivi da teologi e canonisti, raggiunse un'importante tappa nel

---

Firenze, 1863, pp. 94-96.

<sup>13</sup> IOANNES ANDREAE, *In quintum Decretalium librum novella commentaria*, Venetiis, apud Franciscum Franciscium Senensem, 1581, ad X 5. 38. 12, foll. 127r-128r.

<sup>14</sup> ABBAS PANORMITANUS, *Commentaria in quartum et quintum decretalium libros*, Venetiis, [sub signo aquilae], 1591, ad X. 5. 38. 12, fol. 227v.

<sup>15</sup> MARIANI SOCINI, *Nova et utilissima commentaria super secunda parte libri quinti Decretalium nuc primum in lucem edita*, Parmae, ex typographia Seth Vioti, 1574, ad X. 5. 38. 12, fol. 210rv.

<sup>16</sup> Tra questi si può ricordare a titolo di esempio Nicholas Blony (Nicolaus de Plove) teologo e canonista polacco, cappellano del vescovo di Poznan, operante intorno alla metà del XV secolo, che nel prologo del suo *Tractatus sacerdotalis* affermava come il sacerdote, in qualità di medico spirituale, dovesse prestare alla cura delle ferite dell'anima maggiore attenzione e delicatezza rispetto alla perizia impiegata dal medico nei confronti delle infermità del corpo (cfr. NICOLAUS DE PLOVE, *Tractatus sacerdotalis*, Venetiis, apud Franciscum Bindonum, 1556, p. 2).

<sup>17</sup> Cfr. M. TURRINI, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna*, il Mulino, Bologna, 1991, p. 193.



XVI secolo con il Concilio di Trento. In particolare, nella sessione XIV del Concilio (1551), al capitolo V - dedicato alla confessione-accusa dei peccati - i padri conciliari, nel sottolineare da un lato le qualità che dovevano possedere i confessori al fine di esercitare e amministrare degnamente il sacramento, e dall'altro l'atteggiamento con cui il penitente si sarebbe dovuto accostare al sacramento della confessione per ottenere il perdono divino, paragonavano la funzione del sacerdote a quella del medico, laddove affermavano che se il malato avesse provato vergogna a mostrare al medico la propria ferita, questi non avrebbe potuto curarlo adeguatamente, essendo ignaro della malattia che aveva colpito il paziente, proprio come il confessore non avrebbe potuto trovare il rimedio più adatto ai mali spirituali del penitente se questi non avesse aperto totalmente il suo animo rivelando i propri peccati<sup>18</sup>. Nel capitolo VIII - dedicato alla necessità dell'espiazione attraverso l'esecuzione della penitenza assegnata dal confessore - si considerava la stessa penitenza simile alla medicina somministrata ai fini curativi agli infermi, in quanto rimedio in grado di contribuire al superamento delle abitudini negative acquisite<sup>19</sup>. Al contempo nel capitolo VI, utilizzando la categoria del giudizio per trattare il tema dell'assoluzione sacramentale, in via analogica si identificava l'ufficio del confessore con quello del giudice, laddove si affermava che l'assoluzione veniva data *ad instar actus iudicialis* e pronunciata dallo stesso sacerdote *velut a iudice*<sup>20</sup>.

Sebbene nel Concilio tridentino l'immagine della confessione come medicina e del confessore come medico, pur presente, ricopriva un ruolo di secondo piano rispetto a quella del binomio giudizio-giudice - pur nella consapevolezza delle profonde differenze fra giudice laico e giudice confessore che non emana sentenze, ma attraverso l'assoluzione sacramentale restituisce la grazia a chi si riconosce colpevole - fu nei successivi testi di pastorale penitenziale e di spiritualità destinati ai confessori e ai direttori spirituali che trovò la sua sede principale<sup>21</sup>. Infatti, va ricordato che il Concilio intendeva anzitutto rispondere alle negazioni dei riformatori, insistendo pertanto sull'efficacia dell'assoluzione e sulla

---

<sup>18</sup> Cfr. Concilium Tridentinum, Sessio XIV, cap.V, in *COD*, pp. 705-707. Sul tema cfr. anche E. MIRAGOLI, *Il confessore, giudice e medico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 4 (1995), p. 401-406

<sup>19</sup> Cfr. Concilium Tridentinum, Sessio XIV, cap. VIII, in *COD*, pp. 708-709.

<sup>20</sup> Cfr. Concilium Tridentinum, Sessio XIV, cap. VI, in *COD*, pp. 707-708.

<sup>21</sup> Cfr. E. MIRAGOLI, *Il confessore*, cit., pp. 403-406.



considerazione della stessa come “atto giudiziale” al fine di riaffermare il contenuto del sacramento della penitenza<sup>22</sup>.

L’immagine del confessore *iudex et medicus* fu presente già a partire dalla seconda metà del Cinquecento in numerosi manuali per i confessori, fra i quali spiccava per originalità e rilevanza la *Breve instruttione de’ confessori* del teologo spagnolo Bartolomé de Medina, edita per la prima volta a Salamanca nel 1579 e più volte ristampata anche in lingua italiana volgare, che seguiva di poco l’opera di un altro domenicano spagnolo, Juan Pedraza, il quale nella sua *Somma* aveva assegnato al confessore compiti specifici inerenti il suo ruolo di giudice e di medico, lamentando proprio il fatto che quest’ultima funzione venisse spesso trascurata<sup>23</sup>.

Medina, recependo tale insegnamento, esprimeva con estrema chiarezza e in maniera analitica le peculiarità della figura del confessore e i compiti a questo spettanti, sottolineando in particolare, per ragioni legate all’ordine dei domenicani cui il grande teologo apparteneva, la sua funzione di predicatore, modellata sull’esempio di Cristo, predicatore e medico per eccellenza<sup>24</sup>. Per tale motivo Medina sceglie proprio d’impostare la sua istruzione sul binomio sacerdote-medico, affermando che sua intenzione era comporre un’opera che rappresentasse, come evidenziato dallo stesso titolo, uno strumento per istruire un medico spirituale, in quanto lo scopo era proprio quello di “ammaestrare” un medico che conoscesse la medicina dello spirito e sapesse applicarla<sup>25</sup>. Nell’opera di Medina risultavano estremamente chiari i *munera* di giudice e di medico cui il confessore doveva ottemperare, in quanto sia giudice spirituale nel foro della penitenza, sia medico spirituale per le infermità dell’anima, e si reputava la scienza del giudizio maggiormente necessaria rispetto alla scienza della guarigione, poiché il teologo spagnolo si poneva sulla medesima scia dei *decreta* tridentini, in cui la funzione giudiziale del confessore veniva messa in risalto<sup>26</sup>.

Coevi all’*instruttione* di Medina erano gli *Avisi di sacerdoti et confessori* del gesuita Gaspar Loarte, in cui si esaltava la figura del confessore come padre spirituale, in quanto gli competeva guidare i peccatori sulla retta via, come medico spirituale, poiché doveva somministrare i rimedi più adatti a curare gli animi infermi, e infine come giudice, perché gli spettava il potere

---

<sup>22</sup> Cfr. E. MIRAGOLI, *Il confessore*, cit., pp. 403-404.

<sup>23</sup> Cfr. M. TURRINI, *La coscienza e le leggi*, cit., pp. 201-202.

<sup>24</sup> Cfr. M. TURRINI, *La coscienza e le leggi*, cit., pp. 197-198.

<sup>25</sup> Cfr. BARTOLOMEO DE MEDINA, *Breve instruttione de’ confessori come si debba amministrare il sacramento della penitencia*, appresso Bernardo Basa, Venezia, 1587, fol. 8r n.n.

<sup>26</sup> Cfr. BARTOLOMEO DE MEDINA, *Breve instruttione*, p. 199-200.



di assolvere o di condannare i penitenti<sup>27</sup>. Proprio questi ultimi venivano pensati per la prima volta quali parti coinvolte in un processo il cui giudice era appunto il confessore che siede “in luogo di Cristo”, e il parallelismo medico-giudice per tale ragione appariva più sfumato, a differenza di quanto si poteva riscontrare nella *Summula* del Caietano in cui il suddetto binomio, unito a quello d'imputato-malato riscontrabile per il penitente, risultava particolarmente rilevante<sup>28</sup>.

Negli stessi anni, a proposito del binomio confessore-medico, in maniera suggestiva San Carlo Borromeo attuava tale similitudine nelle sue *Avvertenze ai confessori* per chiarire la non opportunità del facile cambio di confessore da parte del penitente,

“perché si come li medici corporali, che hanno pratica e cognizione della natura e complessione degli infermi, non si mutano facilmente, perché essi sanno meglio applicare li rimedi necessari al suo male; così li penitenti non devono lasciare quel medico spirituale, il quale conoscendo li suoi bisogni, gli può applicare più opportuni e utili rimedi”<sup>29</sup>.

San Carlo, pertanto, consigliava un rapporto di consuetudine e quindi di direzione spirituale fra confessore e penitente.

La confessione dei peccati non solo come segno della conversione del penitente e, dunque, quale condizione indispensabile per ottenere l'assoluzione, ma anche come luogo privilegiato in cui svolgere la direzione spirituale dei fedeli a opera del confessore padre, maestro, giudice e medico, veniva evidenziato con particolare riguardo dal Rituale Romano di Paolo V, in cui si affermava che il confessore, come esperto medico, avrebbe dovuto curare le malattie dell'anima applicando a ciascuna il rimedio opportuno<sup>30</sup>.

Le motivazioni che stavano alla base della similitudine sacerdote-medico vennero efficacemente spiegate nei primi anni del secolo successivo dal monaco certosino Antonio Molina, che nella sua *Istruzione de' sacerdoti* sottolineava come il sacramento della penitenza fosse una medicina per ogni infermità dell'anima e come Cristo “mosso a compassione degli

---

<sup>27</sup> Cfr. **BARTOLOMEO DE MEDINA**, *Breve istruttione*, pp. 200-201.

<sup>28</sup> Cfr. **BARTOLOMEO DE MEDINA**, *Breve istruttione*, pp. 201-202.

<sup>29</sup> **CARLO BORROMEO**, *Avvertenze ai confessori*, in *Acta Ecclesiae Mediolanensis*, Milano, 1699, p. 762.

<sup>30</sup> Cfr. *Rituale Romanum*, Editio princeps (1614), edizione anastatica, M. Sodi, J.J. Flores Arcas (a cura di), LEV, Città del Vaticano, 2004, n. 205. Sulla periodizzazione delle tappe evolutive della confessione cfr. **Ph. ROUILLARD**, *Storia della penitenza dalle origini ai nostri giorni*, Queriniana, Brescia, 1999.





infermi ... spendesse tutta la sua facoltà in fornire una gran bottega di medicamenti, e efficaci rimedij per qualsivoglia infermità", e allo stesso tempo mediante i sacerdoti "approvvigionasse un buon numero di Medici valenti, e esperti, che curassero gli infermi"<sup>31</sup>.

Di qualche decennio più tarda, l'opera del padre domenicano Daniele Concina affermava che come il medico fosse tenuto "per legge di giustizia" ad avvalersi della medicina più sicura e venisse "salaricato" da chi quella medicina adoperava, allo stesso modo il confessore era "salaricato da Dio a prezzo infinito" al fine di ottenere la salute eterna dell'anima del penitente<sup>32</sup>.

Ancora pochi anni dopo l'opera di Niccolò Terzago, vescovo di Narni, nel trattare *Dell'ufficio del Confessore come Giudice, Medico, e Dottore* sottolineava come al confessore fosse imposto l'obbligo di "illuminare" il penitente "nella sua ignoranza colpevole", interrogandolo, similmente a un giudice, al fine di fare emergere i peccati commessi, negando, differendo o dando l'assoluzione e imponendo la penitenza "in qualità e quantità", somministrandogli, similmente a un medico, gli opportuni rimedi e indicando le adeguate cautele per "fuggire la ricaduta nel peccato"<sup>33</sup>.

I legami tra l'immagine del sacerdote medico delle anime e i passi della Sacra Scrittura e della dottrina in cui essa era richiamata, vennero particolarmente evidenziati nelle opere indirizzate alla formazione dei confessori, fra le quali si distinse per chiarezza espositiva lo studio di padre Ludovico Sabatino, della congregazione dei pii, in cui si affermava che per potere somministrare gli opportuni rimedi, il confessore necessitava della collaborazione del penitente, in quanto così come il medico avrebbe potuto dare gli antidoti per sanare le infermità solo conoscendole, allo stesso modo il

"padre spirituale, che è medico spirituale delle anime, quando il cristiano gli manifesterà le sue infermità, tutte le sue male inclinazioni, tutte le occasioni, tutti i peccati, e le cagioni di quelli, allora darà i rimedi salutari per sanarle"<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> ANTONIO MOLINA, *Istruzione de' sacerdoti*, in Napoli, per lo De Bonis St. Arciv. 1711, p. 439.

<sup>32</sup> Cfr. F. DANIELLO CONCINA, *Della storia del probabilismo e del rigorismo. Dissertazioni teologiche, morali, e critiche*, tomo primo, edizione seconda, Lucca, con licenza de' Superiori, 1748, fol. 338.

<sup>33</sup> NICCOLÒ TERZAGO, *Istruzione pratica sopra la fedele amministrazione del Sacramento della penitenza a tenore della dottrina del Rituale Romano*, Roma, a spese di Simone Occhi libraro di Venezia, con licenza de' Superiori, 1760, pp. 73-76.

<sup>34</sup> LUDOVICO SABATINO, *La luce evangelica irradiata nelle menti de' fedeli*, tomo quinto, Napoli, nella stamperia di Vincenzo Orsino con licenza de' Superiori, 1779, p. 255.



Pochi anni più tardi, con uguale profondità e chiarezza si esprimeva, a proposito delle funzioni spettanti al confessore e del comportamento che questi avrebbe dovuto tenere nei riguardi del penitente, il frate cappuccino Gaetano Maria da Bergamo. Questi nei suoi scritti metteva in evidenza come il confessore, nell'ascoltare la confessione dei peccati, "non è tenuto a seguire l'opinione del Penitente allorché questa è in favore della Libertà, non dei Figliuoli d'Iddio, ma de' Figliuoli del Mondo"<sup>35</sup>, in quanto il suo comportamento doveva essere simile a quello del medico che, nel valutare l'infermità, non si affidava al parere del malato, bensì alla sua scienza e dottrina, somministrando la cura migliore<sup>36</sup>. Il frate sottolineava come la cura per sanare i mali dell'anima fosse più complessa rispetto a quella per guarire le infermità del corpo, in quanto mentre quest'ultimo poteva

"curarsi e guarirsi ancorché l'Ammalato non lo conosca, né in se stesso lo senta ... per curarsi e guarirsi un male dell'Anima, è di necessità che il male dall'Intelletto sia conosciuto, affinché la volontà si muova, e si risolva ad applicare il rimedio, sotto la direzione del celeste suo medico"<sup>37</sup>.

Proprio per tale ragione il frate, basandosi sull'analisi della dottrina agostiniana e tomistica e sull'esame dei canoni tridentini, considerava di primaria importanza che il confessore si comportasse con prudenza, carità, perizia e pazienza, al fine di non arrecare danni all'animo del penitente, bensì somministrandogli la cura più adatta all'infermità del suo animo, ben consapevole

"che dalla scelta di una opinione, o dell'altra dipende la vita, o la morte eterna ... che il Confessore non è solamente giudice ma è anche medico *et duo sunt officia medicinae*, dice Sant'Agostino, *unum quo sanatur in firmitas, alterum quo sanitas custoditur* ... che sono da prescriversi penitenze tali che siano, come insegna il Concilio di Trento, *ad praeteritorum peccatorum vindictam*, per soddisfare la divina giustizia, quanto dall'umana fragilità si permette, *ad novae vitae custodiam*, per emendare i già fatti mali abiti del peccato ... che la Penitenza è di soddisfazione per i peccati commessi"<sup>38</sup>,

---

<sup>35</sup> GAETANO MARIA DA BERGAMO, *Opere del Padre Fr. Gaetano Maria da Bergamo cappuccino distribuite in dodici tomi*, tomo II, *Sermone I. Sopra la Salute dell'Anima*, in Roma 1776, nella stamperia di Arcangelo Casaletti con licenza de' Superiori, p. 7.

<sup>36</sup> Cfr. GAETANO MARIA DA BERGAMO, *Opere del Padre Fr. Gaetano Maria da Bergamo*, cit., pp. 7-8.

<sup>37</sup> GAETANO MARIA DA BERGAMO, *Opere del Padre Fr. Gaetano Maria da Bergamo*, cit., p. 320.

<sup>38</sup> GAETANO MARIA DA BERGAMO, *Opere del Padre Fr. Gaetano Maria da Bergamo*,



così come affermava l'Aquinate<sup>39</sup>.

I *munera* di *iudex et medicus* riconosciuti al sacerdote vennero trattati con particolare cura e attenzione anche da San Leonardo da Porto Maurizio, che nella sua opera dedicata al sacramento della confessione affermava come i confessori avrebbero dovuto, nell'esercizio dei loro compiti, usare quella prudenza capace d'indagare in profondità sulle cause, la natura e le caratteristiche dei mali spirituali del penitente per applicare i rimedi più opportuni, mantenendo un atteggiamento retto e decoroso, affinché potessero "prima di dare la sentenza, formare un giudizio prudente, e probabile, che nel penitente vi sia la vera interna disposizione, senza la quale non giova l'assoluzione, e si rende frustraneo il Sacramento"<sup>40</sup>.

Tale concetto venne ripreso e ulteriormente approfondito da Sant'Alfonso Maria de Liguori. Questi, nella sua *Pratica del confessore*, nel trattare degli uffici a questi spettanti<sup>41</sup>, sottolineava come egli avrebbe dovuto

"a fin di ben curare il suo penitente, informarsi dell'origine e delle cagioni di tutte le sue spirituali infermità ... e ben informatosi dell'origine e della gravezza del male, proceda a far la dovuta correzione. Sebbene egli come padre dee con carità sentire i penitenti, nulladimeno è obbligato come medico ad ammonirli e correggerli quando bisogna ... indi fatte le dovute correzioni, o sieno ammonizioni, bisogna che il confessore attenda a disporre il penitente all'assoluzione con vero atto di dolore e di proposito"<sup>42</sup>.

L'immagine del sacerdote quale medico dell'anima, strumento attraverso il quale ottenere la guarigione spirituale in forza della Grazia di Cristo, ancora nel XIX secolo continuò a rappresentare il fulcro del discorso teologico svolto in numerose pratiche per i confessori. In particolare il teologo romano Francesco Maria Baccari, nella prima metà dell'Ottocento

---

cit., pp. 389-391.

<sup>39</sup> "Sicut medicus non dat medicinam ita efficacem, ne propter debilitatem naturae majus periculum oriatur; ita sacerdos divino instinctu motus non semper totam poenam, quae uni peccato debetur, jungit, ne infirmus desperet, et a poenitentia totaliter recedat" (TOMMASO D'AQUINO, *Supplementum*, cit., q. 18, a. 4, p. 59).

<sup>40</sup> LEONARDO DA PORTO MAURIZIO, *Direttorio della Confessione Generale in cui porgesi sufficiente lume ai confessori ed ai penitenti per facilmente eseguirla*, Napoli, dalla tipografia del Sebizio, 1842, p. 18.

<sup>41</sup> Il confessore, oltre a ricoprire il ruolo di dottore, di giudice e di medico spirituale, per il quale doveva comportarsi con prudenza, era anche padre e come tale doveva "essere pieno di carità" (ALFONSO MARIA DE LIGUORI, *Istruzione e pratica per li confessori*, Remondini, Bassano, 1780, t. III, cap. XXI, punto unico, p. 80).

<sup>42</sup> ALFONSO MARIA DE LIGUORI, *Istruzione e pratica*, cit., p. 83.



nella sua opera dedicata ai principi per bene amministrare il sacramento della penitenza, nel parlare degli uffici del confessore, si occupava in special modo della funzione di giudice e di quella di medico evidenziando la bontà, la scienza e la prudenza con cui il confessore doveva amministrare il sacramento, da Cristo istituito

“in forma di Tribunale ... in cui il peccatore come reo si presenta, sottoponendosi al giudizio, e alla sentenza del Sacerdote”, e al contempo “qual medicina per sanare del peccatore le piaghe, la quale viene dallo stesso Sacerdote ad esso applicata; ond’egli è per natura del Sacramento spiritual medico delle anime”<sup>43</sup>.

Così come il medico aveva il compito non solo di guarire l’infermo dalla malattia, ma anche di conservarlo nella salute recuperata, allo stesso modo l’autore sottolineava, riprendendo l’insegnamento di San Giovanni Grisostomo (omelia n. 80), come il sacerdote “non tantum mala depellat; sed et futura praemuniat”<sup>44</sup>.

L’ufficio di medico, pertanto, comportava l’assunzione in capo al confessore di diversi compiti fra i quali i principali venivano rintracciati: 1) nell’investigazione sulla natura, sulla qualità e sulle cause dei peccati, ossia la malattia dell’anima; 2) nella ricerca di eventuali atteggiamenti ostativi all’assoluzione da parte del penitente, cioè tali da rendere inefficace la medicina somministrata; 3) nella prescrizione di quei mezzi attraverso i quali il penitente potesse predisporre alla valida ricezione dell’assoluzione e, dunque, alla cura che avrebbe sanato la sua anima; 4) nell’indicazione dei rimedi atti a preservarlo dal ricadere nel peccato e, quindi, nella malattia da cui era stato appena sanato, e a fortificarlo nello spirito; 5) nell’addolcire l’amarezza della medicina da somministrare, ossia nel rendere il più possibile temperata l’applicazione della penitenza imposta<sup>45</sup>.

Baccari metteva in evidenza come i suddetti compiti fossero stati opportunamente delineati nel loro contenuto e disciplinati nel loro esercizio prima dal Concilio Lateranense IV al can. 21, poi dal Concilio provinciale di Colonia del 1536 - che aveva in particolar modo sottolineato come al confessore fosse richiesto un ascolto attento e paziente delle parole del penitente al fine di comprendere natura, cause e peculiarità dei peccati confessati per poter predisporre la “cura” idonea<sup>46</sup> - quindi dal Concilio di

---

<sup>43</sup> FRANCESCO MARIA BACCARI, *Pratica del confessionale*, parte seconda, Roma, nella stamperia di propaganda presso Francesco Bourlié, 1828, pp. 84-85.

<sup>44</sup> FRANCESCO MARIA BACCARI, *Pratica del confessionale*, cit., p. 147.

<sup>45</sup> Cfr. FRANCESCO MARIA BACCARI, *Pratica del confessionale*, cit., p. 148.

<sup>46</sup> “Hoc autem a Sacerdotibus Confessariis requiritur, ut diligenter considerate morbi radice, idoneum adhibeatur remedium” (*ivi*).



Trento, le cui deliberazioni erano state attentamente studiate dalla dottrina e altrettanto ben recepite dai concili provinciali e dai sinodi diocesani, tra cui si ricordavano ad esempio il sinodo di Cagliari e quello di Frascati.

Il sinodo diocesano di Cagliari del 1708, anche sulla scorta delle riflessioni operate in proposito dagli scolastici, aveva sottolineato come spettasse al sacerdote, in qualità di medico spirituale, la somministrazione della medicina atta a sanare l'animo del penitente, ossia l'assoluzione, non prima di aver "estirpato" quegli eventuali impedimenti posti dallo stesso penitente all'efficacia salvifica dei rimedi operati<sup>47</sup>.

Il sinodo diocesano di Frascati nel 1776 aveva posto in evidenza come il sacerdote non si sarebbe dovuto fermare alla superficialità della confessione ricevuta, ma avrebbe dovuto scavare con l'attenzione e la prudenza di un medico, senza risultare inopportuno e invadente, nel profondo della coscienza del penitente, al fine di risanare l'animo dal peccato<sup>48</sup>. Solo attraverso l'esercizio del suo ufficio di giudice e di medico il confessore poteva davvero dirsi ministro della misericordia divina, in quanto costituito non solo in qualità di "medico pietoso" e di mero giudice atto a decidere mediante il rigore della giustizia, ma anche di "Arbitro che componga la discordia fra Dio offeso, e l'uomo offensore"<sup>49</sup> e, dunque, in grado di provare nei confronti del penitente quella "tenera compassione" di agostiniana memoria che lo avrebbe spinto a usare tutti gli strumenti più opportuni per liberarlo dai mali spirituali che avevano colpito la sua anima<sup>50</sup>.

Ancora Padre Cappello, canonista insigne ma anche ministro instancabile di questo sacramento, affermava che il confessore in quanto giudice

---

<sup>47</sup> "Si in proxima sunt occasione peccandi, et in habitu pravo, negando eis absolutionem, et remedia suggerendo ad resipiscendum accomoda, de tam feati docaeno studeat extricare. Convalescere namque vulnus equitas, nisi de ipso vulneres piculum evellatur" (FRANCESCO MARIA BACCARI, *Pratica del confessionale*, cit., p. 155).

<sup>48</sup> "Quaemad modum prudens est, artisque suae peritus medicus, si cum aegrotum invisit, morbum, quo laborat, a beo sibi non satis explicari videat, continuo totam aegritudinis seriem caute disquirat ... aegri que corporis habitum, atque affectiones contemplatur diligentissime, ita confessarius" (FRANCESCO MARIA BACCARI, *Pratica del confessionale*, cit., p. 150).

<sup>49</sup> FRANCESCO MARIA BACCARI, *Pratica del confessionale*, cit., p. 201.

<sup>50</sup> "Misericordia est alienae miseriae in nostro corde compassio, qua utique, si possimus, subvenire compellimur. Dicitur enim misericordia ex eo, quod aliquis habet miserum cor super miseria alterius" (TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, Marietti Editore, Torino, 1962, *Pars II<sup>a</sup> II<sup>ae</sup>*, q. 30. a. 1, p. 162).



“debet coepta causam ad finem producere, quantum in se est; absolutionem dare dispositivo penitenti; sacramentum validum conferre ... convenientem satisfactione imponere. Qua medicus, tenetur dubium dispositum bene disponere; inter dum ipsi dispositivo absolutione deferre; in bona fide delinquere poenitentem, quem sine periculo instruere equità, dummodo bonum publicum alave ratio praevalens monitionem non exigat; poenitentias imponere non solum convenientes, sed etiam salutare; opportuna consilia praebere ad praecavendum relapsum”<sup>51</sup>.

Così come Padre Cappello, anche Padre Wernz nella sua opera *Ius Canonicum* nell’occuparsi del sacramento della confessione, sottolineava i *munera* spettanti al confessore, ossia quello di padre, medico, dottore e giudice<sup>52</sup>.

Sulla scorta della codificazione del 1917, a sottolineare l’importanza del confessore come medico spirituale, ponendo l’accento sul comportamento che questi avrebbe dovuto tenere nei confronti del penitente, soprattutto in relazione ai rimedi da suggerire al fine di evitare ricadute nel peccato, intervenne nella prima metà del secolo scorso il canonista vicentino Giuseppe Stocchiero, che nella sua *Pratica pastorale*, ammonisce il confessore, come medico dell’anima, non solo a ricercare l’origine dei peccati, ma anche a

“prescrivere rimedi convenienti, dare salutari consigli, premunire dalle ricadute ... non accontentandosi di ripetere le solite frasi stereotipate ... ma suggerisca l’esercizio di virtù contrarie ai peccati commessi ... esorti alla frequenza dei sacramenti per impedire le ricadute, tenendo conto sempre delle particolari condizioni di ogni penitente”<sup>53</sup>.

### **3 - Dalla giustizia alla misericordia, dalla conversione al perdono. La Confessione come sacramento della guarigione**

Da quanto sino a ora esposto si può comprendere come, nel percorso che ha condotto alla codificazione del diritto canonico, la definizione del

---

<sup>51</sup> F. M. CAPPELLO, *De Sacramentis*, II, pars I, *De Poenitentia*, ex Officina Libraria Marietti, Torino, 1926, n. 729, pp. 565-566.

<sup>52</sup> Cfr. P. FRANCISCO XAV. WERNZ, *Ius Canonicum*, tomus IV, de rebus, vol. I, Romae, apud Aedes universitatis gregorianae in Piazza della Pilotta, 1934, pp. 158-159.

<sup>53</sup> G. STOCCHIERO, *Pratica pastorale a norma del Codice di diritto canonico e in rapporto alla legislazione ecclesiastica italiana*, 2<sup>a</sup> ed., Società anonima tipografica fra Cattolici vicentini, Vicenza, 1925, pp. 242-244



confessore come *medicus animarum* sia sempre stata al centro delle riflessioni dottrinali e delle deliberazioni conciliari. Non meraviglia, pertanto, che tale suggestiva immagine sia stata ripresa sia dal *Codex Iuris Canonici* del 1917 (can. 888, § 1), sia dall'*Ordo Penitentiae* del 1974 scaturite dall'ecclesiologia del Vaticano II (n. 10 a, c), sia dal Codice vigente, in cui al can. 978, § 1 si legge:

“Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divina ei iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum saluti consulat”.

Tale contenuto è stato recepito anche dal Codice dei canoni delle chiese orientali (1990) in cui al can. 732, § 1 si afferma:

“Pro qualitate, gravitate et numero peccatorum, habita ratione paenitentis condicionis nec non eiusdem ad conversionem dispositionis, confessarius convenientem morbo afferat medicinam opportuna opera paenitentiae imponens”.

Sebbene il termine stesso di confessione da un lato rimandi immediatamente all'ammissione delle proprie colpe da parte del fedele che si accosta al “tribunale” della penitenza, e dall'altro evochi la funzione di giudice che la teologia nel corso dei secoli ha assegnato al ministro di tale sacramento, l'immagine del confessore come medico compassionevole delle anime, che simboleggia la guarigione spirituale operata da Cristo negli uomini che si affidano a Lui nella fede, viene recuperata dall'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, in cui la visione terapeutica del sacramento viene posta al centro della recuperata comunione con Dio interrotta, appunto, dalla commissione del peccato, e la dimensione della giustizia insita nello stesso sacramento non viene vista come fine a se stessa, ma rappresenta il modo attraverso cui la misericordia divina può manifestarsi e agire nel fedele pentito che si dispone a ricevere l'assoluzione, cioè l'attestazione del perdono di Dio

(“Come diversa e molteplice è la ferita causata dal peccato nella vita dei singoli e della comunità, così diverso è il rimedio che la penitenza arreca. Coloro che peccando gravemente, hanno interrotto la comunione d'amore con Dio, con il sacramento della penitenza ottengono nuovamente la vita perduta. Coloro che hanno peccato in maniera veniale, con la ripetuta celebrazione del sacramento riprendono forza e vigore per proseguire il cammino verso la piena libertà dei figli di Dio”, RP 7)<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Cfr. in proposito i contributi contenuti nel volume, a cura di P. Sorci, *Dimensione*



Il recupero della dimensione curativa della confessione da parte del Vaticano II, pertanto, consente di presentare la penitenza come medicina in grado non solo di curare le ferite spirituali, ma anche e soprattutto come rimedio capace di “trasformare” la vita del penitente, divenendo, pertanto, la confessione sacramento della conversione e del perdono<sup>55</sup>.

Riprendendo l'insegnamento conciliare, il Catechismo della Chiesa Cattolica del 1992 alla parte II, cap. II, definisce il sacramento della penitenza, assieme all'unzione degli infermi, quale sacramento della guarigione, rievocando l'immagine del sacerdote come medico che cura le infermità spirituali dei fedeli:

“Il Signore Gesù, medico delle nostre anime e dei nostri corpi, colui che ha rimesso i peccati al paralitico e gli ha reso la salute del corpo, ha voluto che la Chiesa continui, nella forza dello Spirito Santo, la sua opera di guarigione e di salvezza, anche presso le proprie membra. È lo scopo dei due sacramenti della guarigione: del sacramento della Penitenza e dell'Unzione degli infermi” (CCC 1421).

Parlare del confessore come medico dell'anima non significa identificare il suo ruolo con quello dello psicologo, né confondere la funzione curativa della confessione con i rimedi psicoterapeutici, così come sottolineato da San Giovanni Paolo II nel suo Discorso del 27 marzo 1993 alla Penitenziaria Apostolica, in cui affermava “Il sacramento della penitenza non è e non deve divenire una tecnica psicoanalitica o psicoterapeutica”, sebbene lo stesso Pontefice si augurasse una buona preparazione da parte del confessore intorno alla psicologia e alle scienze umane in genere<sup>56</sup>. Il ministro del sacramento ha come finalità la sanità dell'anima per condurre il penitente alla salvezza, per consentirgli di ristabilire la comunione con Dio e con la Chiesa, chiamata a svolgere in maniera profonda e manifesta la sua missione di testimone della misericordia attraverso la confessione che guarisce, riconcilia e rinnova. Come affermava ancora lo stesso San Giovanni Paolo II, in un successivo intervento alla Penitenziaria Apostolica,

---

*terapeutica del sacramento della penitenza e della riconciliazione*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2007.

<sup>55</sup> Cfr. **P. SORCI**, *Il “Confessore” o Ministro del Sacramento della Penitenza*, in *Rivista di Pastorale Liturgica*, 281 (2010), p. 46; cfr. *Mc* 1,15 e *Lc* 15,18.

<sup>56</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso ai membri della Penitenziaria Apostolica, ai Padri penitenzieri e ai partecipanti al corso sul “Foro interno”*, sabato 27 marzo 1993, n. 4 (in <http://www.penitenziaria.va/content/penitenzieriaapostolica/it/tribunale-del-foro-interno/magistero-e-biblioteca-di-testi/magistero/giovanni-paolo-ii.html>).





“il sacerdote, ministro del sacramento della penitenza, deve modellarsi, in questo sublime e vitale compito, su Gesù, maestro di verità, medico delle anime, delicato amico, che non tanto rimprovera, quanto corregge e incoraggia, giustissimo e nobilissimo giudice, che penetra nel vivo della coscienza e ne custodisce il segreto”<sup>57</sup>.

Il sacramento della riconciliazione, dunque, ha nel riconoscimento della colpa, nel bisogno del perdono, nella manifestazione della misericordia i suoi elementi essenziali<sup>58</sup>. Il confessore, in qualità di giudice misericordioso,

“deve conoscere la causa, cioè formarsi un giudizio sui peccati che il penitente ha commesso ... deve verificare quali sono le disposizioni del penitente, cioè deve vedere se ci sono sincerità e pentimento ... deve dare la sentenza, cioè deve assolvere, differire o negare l’assoluzione, secondo le disposizioni del penitente ... come medico deve fare anzitutto la diagnosi spirituale del penitente ... indicare i rimedi per non ricadere nel peccato ... indagare su quali siano le cause delle ricadute ... imporre penitenze medicinali”<sup>59</sup>.

Come affermava Benedetto XVI, nel rivolgersi ai sacerdoti durante la sua Allocuzione alla Penitenzieria Apostolica nel marzo 2010,

«è necessario tornare al confessionale, come luogo nel quale celebrare il sacramento della riconciliazione, ma anche come luogo in cui “abitare” più spesso, perché il fedele possa trovare misericordia, consiglio e conforto»<sup>60</sup>.

L’impegnativo e complesso servizio che il sacerdote svolge nell’amministrare il sacramento della penitenza, rende visibile la misericordia divina e fa dello stesso sacerdote ministro di misericordia e di verità e *medicus animarum* che, come afferma l’attuale Pontefice Francesco

---

<sup>57</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai membri della Penitenzieria Apostolica ai Padri penitenzieri e ai partecipanti al corso sul “Foro interno”, sabato, 18 marzo 1995, n. 2* (in <http://www.penitenzieria.va/content/penitenzieriaapostolica/it/tribunale-del-foro-interno/magistero-e-biblioteca-di-testi/magistero/giovanni-paolo-ii.html>).

<sup>58</sup> Cfr. M. PIACENZA, *Il Confessore – testimone dell’amore misericordioso di Dio*, Corso per i Confessori – Slovacchia, 6-8 settembre 2016 (in <http://www.penitenziaria.va/content/dam/penitenzieriaapostolica/organico/penitenzieremaggiore/slovacchia2016/Confessore/testimonedamoremisericordiosodiDio.pdf>).

<sup>59</sup> M. PIACENZA, *Uffici e qualità del confessore*, Corso per i Confessori – Slovacchia, 6-8 settembre 2016 (in <http://www.penitenzieria.va/content/dam/penitenzieriaapostolica/organico/penitenzieremaggiore/slovacchia2016/Uffici/qualit/confessore.pdf>).

<sup>60</sup> BENEDETTO XVI, *Allocuzione ai partecipanti al XXI corso sul foro interno organizzato dalla Penitenziaria Apostolica, 11 marzo 2010*, in CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il sacerdote ministro della misericordia divina. Sussidio per i confessori e direttori spirituali*, LEV, Città del Vaticano, 2011, p. 3.



“non rappresenta soltanto Dio, ma tutta la comunità, che si riconosce nella fragilità di ogni suo membro, che ascolta commossa il suo pentimento, che si riconcilia con lui, che lo rincuora e lo accompagna nel cammino di conversione e maturazione umana e cristiana ... perché celebrare il Sacramento della Riconciliazione significa essere avvolti in un abbraccio caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre”<sup>61</sup>.

---

<sup>61</sup> **FRANCESCO**, *Udienza Generale*, Piazza San Pietro, mercoledì 19 febbraio 2014, n. 2, 3 (in <http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents>).